



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ALLEGATO D

Contratto n. del

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI E/O LOCALI DI PALAZZO CHIALESE

1. DATI DEL CONCEDENTE

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, Codice Fiscale 97792120012, con sede in piazza San Giovanni, 2, 10122 Torino, rappresentata dal Soprintendente, Arch. Corrado Azzollini, nato a Molfetta (Bari) il 13/06/1962 e domiciliato per la carica presso la sede istituzionale (di seguito "Soprintendenza" o "Concedente");

2. DATI DEL CONCESSIONARIO

Nome e Cognome/Denominazione o ragione sociale: _____, con sede in _____, via _____ n. ___, c.a.p. _____, C.F./P.I. _____, legalmente rappresentata da _____, nella sua qualità di _____, domiciliato ai fini del presente atto presso _____ (di seguito "Concessionario").

3. SPAZI E/O LOCALI CONCESSI IN USO TEMPORANEO

- _____
- _____
- _____

(ambienti al piano primo, come da planimetria allegata).

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. L'utilizzo degli spazi e/o locali oggetto della concessione sopra indicati è stabilito per il giorno _____ dalle ore ____ alle ore ____, come da richiesta del Concessionario inviata con PEC del _____ - acquisita agli atti della Soprintendenza con prot. n. _____ del _____ - e come indicato nel verbale di sopralluogo preliminare sottoscritto dalle Parti in data _____. L'afflusso previsto è di circa 80 partecipanti.





Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

2. L'allestimento degli spazi e/o locali in concessione potrà essere effettuato - secondo le modalità stabilite dal Disciplinare d'uso - a partire dalle ore _____ del _____, mentre il disallestimento dovrà essere completato entro le ore _____ del giorno stesso.

5. CANONE DI CONCESSIONE

Il Concedente concede l'uso temporaneo degli spazi/locali e dei beni mobili ivi contenuti al Concessionario per l'evento [specificare finalità dell'evento] denominato "_____ " a fronte del versamento dell'importo di € _____ (euro _____ /00) a titolo di canone di concessione, determinato in base al Tariffario.

Tale importo deve essere versato entro e non oltre i 10 (dieci) giorni antecedenti l'occupazione degli spazi e/o locali mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN IT 36Q 01000 03245 BE00000001LC, intestato alla "Tesoreria dello Stato", indicando come causale del versamento: "TO? Canone _____ SabapToCapoXXIX,2584/3". Copia della contabile di avvenuto bonifico deve essere trasmessa al Concedente, all'indirizzo mail "sabap-to.eventi@cultura.gov.it", tempestivamente e comunque non oltre 5 (cinque) giorni antecedenti la data di occupazione degli spazi e/o locali.

6. SERVIZI COMPLEMENTARI E ACCESSORI

1. Sono compresi nel canone di concessione d'uso i seguenti **servizi complementari**:

- servizio di pulizia;
- illuminazione fornita dalle fonti di luce esistenti.

2. Sono a carico del Concessionario gli **oneri** per garantire lo svolgimento del **servizio accessorio** (c.d. "conto terzi") da parte del personale del Ministero per le attività di assistenza e vigilanza in relazione all'evento.

Gli oneri a carico del Concessionario sono computati come di seguito descritto:

- Servizio di portineria (ore ____/____): n. ____ unità di personale Area Assistenti;
- Allestimento e assistenza informatica (ore ____/____): n. ____ unità di personale Area Assistenti;
- Controllo spazi e accessi durante l'evento (ore ____/____): n. ____ unità di personale Area Funzionari;
- Controllo spazi e accessi durante il disallestimento (ore ____/____): n. ____ unità di personale Area Assistenti e n. ____ unità di personale Area Funzionari;
- Quota supporto amministrativo (n. ____ ore complessive, pre e post evento): n. ____ unità di personale Area Assistenti e n. ____ unità di personale Area Funzionari.

Il Concessionario assume l'obbligo di corrispondere al personale autorizzato dal Concedente per il servizio in "conto terzi" i compensi dovuti per le prestazioni da essi svolte, senza alcun addebito di commissioni o spese bancarie a carico del beneficiario. Sull'assunto del monte ore





Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

di impegno di unità lavorative sopra indicato, l'importo del pagamento è pari a € _____ (euro _____/00). Tale importo dovrà essere versato contestualmente all'importo del canone mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN IT 30Z 01000 03245BE00000001RH, intestato alla "Tesoreria dello Stato", indicando come causale del versamento: "TO? ServAcc_____ SabapToCapoXXIX,2584/21". Copia della contabile di avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa al Concedente, all'indirizzo mail "sabap-to.eventi@cultura.gov.it", unitamente alla contabile del bonifico relativo al canone.

[eventuale] 3. Sono, altresì, a carico del Concessionario le spese connesse alla cauzione richiesta dal Concedente a garanzia del risarcimento per danni a cose o a persone, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice.

7. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si obbliga a usare gli spazi e/o i locali oggetto di concessione esclusivamente nel/i giorno/i e per la destinazione sopra definiti, secondo le modalità e alle condizioni stabiliti nel Regolamento e nel Disciplinare d'uso.
2. Il Concessionario si obbliga a versare gli importi indicati ai punti 5 e 6 nei tempi e con le modalità ivi indicate.
3. Il Concessionario assume l'obbligo di esplicitare, negli eventuali comunicati stampa e nel materiale pubblicitario dallo stesso diffusi con riferimento all'evento, che esso si tiene presso Palazzo Chiavlese.
4. Il Concessionario si obbliga a far pervenire il presente contratto, debitamente sottoscritto, in tempo utile per l'occupazione degli spazi e/o locali e, comunque, non oltre i 5 (cinque) giorni antecedenti la data fissata al punto 4 come termine iniziale della concessione.
5. Il Concessionario si obbliga a restituire gli spazi e/o locali concessi nello stesso stato in cui li ha ricevuti; al fine di verificare l'adempimento di tale obbligo, al termine dell'evento verrà effettuato da personale della Soprintendenza, in contraddittorio con il Concessionario, un sopralluogo finale di cui si redigerà verbale, che sarà sottoscritto dalle Parti.
6. Il Concessionario si obbliga a collaborare e coordinarsi con il personale della Sabap-To per garantire la reciproca informazione e cooperazione nonché ad informare tutti i soggetti interessati (lavoratori e prestatori d'opera) in merito ai rischi che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell'evento e alle misure adottate per la riduzione dei rischi medesimi e per la gestione delle emergenze.
7. Il Concessionario si obbliga a ottemperare a tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nel Regolamento e nel Disciplinare d'uso, nonché alle prescrizioni eventualmente impartite dal Concedente in materia di allestimenti.





Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

8. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO. ASSICURAZIONI

Il Concessionario dichiara di aver preso visione e/o di conoscere le caratteristiche strutturali e tecniche degli spazi e/o dei locali concessi in uso e che gli stessi sono idonei alle attività che in essi si svolgeranno, esonerando a tal fine il Concedente da qualsiasi responsabilità.

Il Concessionario è responsabile di ogni danno a cose o persone verificatosi durante il periodo di utilizzo degli spazi e/o dei locali, ivi compresi i danni arrecati a beni mobili di proprietà di terzi eventualmente depositati in occasione dello svolgimento delle attività. Il Concessionario si obbliga a manlevare e a tenere indenne il Concedente da eventuali pretese di terzi a tale riguardo.

A copertura delle anzidette responsabilità, il Concessionario dovrà presentare al Concedente, entro il termine di 15 giorni dall'accettazione del preventivo, idonee polizze di assicurazione nella forma *All Risk* a copertura dei rischi per incendio e danni a persone e cose (area interessata e strutture e aree limitrofe, beni mobili), comprendenti il danneggiamento di beni culturali, nonché per responsabilità civile verso terzi. Il massimale per incendio e danneggiamento dovrà essere almeno pari a € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00); il massimale per la responsabilità civile verso terzi dovrà essere almeno pari a € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00). *[A seconda della tipologia di evento richiesto dal Concessionario e, in particolare, in ragione del grado di rischio più elevato connesso allo svolgimento dello stesso evento, il Concedente si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario la presentazione di polizze assicurative aventi massimali più alti di quelli qui indicati].*

Resta inteso che, ove si verifichi un qualsivoglia evento di danno ed esso non risulti garantito da copertura assicurativa da parte del Concessionario obbligato, quest'ultimo rinunci espressamente e in via definitiva a qualsivoglia richiesta di risarcimento nei confronti del Concedente e di eventuali coobbligati.

Resta impregiudicato il diritto del Concedente al risarcimento di ogni danno attribuibile a responsabilità del Concessionario, ancorché non coperto da assicurazione.

9. RESPONSABILITÀ DEL CONCEDENTE

Il Concedente è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di sopravvenuta inagibilità degli spazi e/o locali dovuta a cause di forza maggiore o per ragioni di sicurezza. Tra le cause di forza maggiore sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi naturali straordinari, ordini di qualsivoglia Autorità pubblica, *black-out* elettrici o guasti tecnici alle apparecchiature non imputabili a omissioni o difetti di intervento da parte del Concedente. In tali casi al Concessionario non spetterà alcun indennizzo o risarcimento danni, ma egli avrà diritto alla restituzione delle somme versate, detratta la quota parte per il periodo di concessione eventualmente già svolto.





Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

10. RISOLUZIONE E RECESSO

A valere quale clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile, il Concedente potrà risolvere il Contratto qualora il Concessionario non adempia all'obbligo di rispettare i termini temporali della concessione e la destinazione degli spazi e/o locali concessi e non ottemperi al divieto di sub-concessione e di cessione di cui al punto 11.

In caso di risoluzione, il Concedente avrà diritto a incamerare la cauzione, fermo restando il diritto ai maggiori danni subiti. Inoltre, per il periodo di concessione eventualmente già svolto, il Concedente avrà diritto a incamerare quota parte del canone e degli oneri per i servizi accessori.

Il Concedente potrà, in qualsiasi momento e senza particolari formalità, recedere dal Contratto per le cause di forza maggiore di cui al punto 9 nonché per ragioni di sicurezza, sorveglianza, servizio e per esigenze istituzionali, previa restituzione al Concessionario del canone e delle altre somme già versati, detratta la quota parte per il periodo di concessione eventualmente già svolto.

Per ogni altro motivo, il recesso del Concedente dovrà essere comunicato al Concessionario almeno 10 (dieci) giorni prima del termine iniziale della concessione. In caso di recesso del Concedente tempestivamente comunicato, al Concessionario non spetterà alcun indennizzo o risarcimento danni, ma egli avrà diritto alla restituzione delle somme già versate.

In caso di recesso del Concessionario comunicato oltre i 5 (cinque) giorni antecedenti il termine iniziale della concessione, il canone e le altre somme eventualmente versate saranno integralmente trattenute dal Concedente.

11. DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E DI CESSIONE

È fatto divieto al Concessionario di sub-concedere l'uso degli spazi e/o locali di cui al punto 3, ovvero di cedere il Contratto ad altri soggetti, salvo diverso accordo stipulato in forma scritta con il Concedente.

In caso di violazione degli anzidetti divieti, fermi restando l'inefficacia nei confronti del Concedente dell'avvenuta sub-concessione o cessione e il diritto del Concedente al risarcimento di ogni eventuale danno, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi del punto 10.

12. CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere dalla stipula del presente Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, dovranno prioritariamente, se possibile, essere composte in via amichevole tra le Parti nel termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui ne sia stata fatta richiesta dalla parte più diligente.



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484
email: sabap-to@cultura.gov.it – PEC: sabap-to@pec.cultura.gov.it
[sito web: http://www.sabap-to.beniculturali.it/](http://www.sabap-to.beniculturali.it/)



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Qualora il tentativo di composizione amichevole non vada a buon fine, a dirimere le controversie è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

13. ALLEGATI

Sono allegati al presente Contratto, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- a) il Regolamento;
- b) il Disciplinare d'uso, corredata di planimetrie con la specifica individuazione degli spazi e/o dei locali oggetto di concessione;
- c) il preventivo firmato per accettazione;
- d) il verbale di sopralluogo preliminare degli spazi/locali oggetto di concessione.

14. ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini del presente Contratto le Parti eleggono domicilio:

- il Concedente presso Palazzo Chiabrese in piazza San Giovanni, 2, 10122 Torino;
- il Concessionario in _____, via _____, n. _____.

15. SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Il Contratto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese di bollo saranno a carico del Concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, _____

Il Concedente

Il Concessionario

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 ss. del Codice Civile, il Concessionario approva specificamente per iscritto le clausole di cui ai seguenti punti:





Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- punto 4, circa la durata della concessione e i termini e le modalità per il rilascio degli spazi/locali;
- punto 5, circa i termini e le modalità di pagamento del canone;
- punto 6, circa i termini e le modalità di pagamento dei servizi complementari e accessori;
- punto 7, circa gli obblighi del Concessionario;
- punto 8, circa le responsabilità del Concessionario e l'obbligo assicurativo;
- punto 9, circa le limitazioni di responsabilità del Concedente;
- punto 10, circa i casi di risoluzione del Contratto e di recesso dal medesimo;
- punto 11, circa il divieto di sub-concessione dell'uso e di cessione del Contratto;
- punto 12, circa la risoluzione delle controversie;
- punto 15, circa le spese contrattuali e oneri fiscali.

Il Concessionario



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484
email: sabap-to@cultura.gov.it – PEC: sabap-to@pec.cultura.gov.it
sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>